Città di Benevento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.____del_____)

INDICE

Art. 1	**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**	4
Art. 2	**DISCIPLINA DEL TRIBUTO**	4
Art. 3	**DEFINIZIONI**	4
Art. 4	**PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE**	6
Art. 5	**SOGGETTO ATTIVO**	9
Art. 6	**SOGGETTI PASSIVI**	9
Art. 7	**ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**	10
Art. 8	**ESCLUSIONE PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO**	10
Art. 9	**CATEGORIE DI UTENZE**	10
Art. 10	**SCUOLE STATALI**	11
Art. 11	**OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE**	11
Art. 12	**COSTO DEL SERVIZIO**	12
Art. 13	**DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE**	12
Art. 14	**ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**	13
Art. 15	**PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**	13
Art. 16	**TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**	14
Art. 17	**TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**	14
Art. 18	**TARIFFA GIORNALIERA**	14
Art. 19	**RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**	15
Art. 20	**RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DELLE UTENZE DOMESTICHE**	15
Art. 21	**RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**	16
Art. 22	**RIDUZIONE ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE**	17
Art. 23	**AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 198, C. 2-BIS E DELL'ART. 238 C. 10 DEL D. LGS. N. 152/2006**	18
Art. 24	**OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA**	18
Art. 25	**AGEVOLAZIONI**	19
Art. 26	**CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**	20
Art. 27	**VERSAMENTI**	20
Art. 28	**DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE**	21
Art. 29	**OBBLIGO DI DICHIARAZIONE O CESSAZIONE**	22
Art. 30	**MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO**	23
Art. 31	**PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI**	24
Art. 32	**MODALITÀ PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO**	24
Art. 33	**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**	25
Art. 34	**FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**	25
Art. 35	**TRIBUTO PROVINCIALE**	25
Art. 36	**NORME TRANSITORIE**	26

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 3 – Categorie utenze domestiche

Allegato 4 – Perimetrazione della zona servita porta a porta

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, per espressa previsione del comma 702 dell'art. 1 Legge 147/13, disciplina l'applicazione nel Comune di Benevento della Tassa sui Rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'entrata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. 147/2013.
3. Si applicano alla TARI in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Regolamento Generale delle Entrate Comunali Tributarie ed Extratributarie e della Riscossione Coattiva approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 21.12.2020 e s.m.i.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e dai regolamenti comunali vigenti, si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 2 - DISCIPLINA DEL TRIBUTO

1. Alla Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, a carico dell'utilizzatore, si applica quanto disposto dall'art. 1 commi da 639 a 705 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e dall'art. 1 comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 e s.m.i.
2. Relativamente alle modalità di determinazione del tributo trova applicazione quanto disposto dal D.P.R. 158/1999 e le Delibere Regolamentari dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
3. Per tutti gli aspetti relativi al servizio di gestione dei rifiuti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla normativa ambientale, in particolare al Testo Unico dell'ambiente (TUA) D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alla L. n. 221/2015 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", al D. Lgs. 3 Settembre 2020 n. 116 in modifica del TUA, al vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con Delibera del Consiglio Comunale.

Articolo 3 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

   - **gestore**: soggetto deputato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ovvero Asia Benevento Spa;

   - **concessionario**: soggetto incaricato della gestione e riscossione della Tari, ovvero Andreani Tributi Srl.

   Si riportano di seguito le principali definizioni contenute nel D. Lgs.152/2006 e s.m.i., come modificato dal D. Lgs.116/2020, cui si rimanda per la visualizzazione dell'elenco completo:

   a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
   b) **rifiuti urbani**:
      I. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
      II. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 2 (Allegato L- quinquies D. Lgs. 116/2020);

III. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
IV. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
V. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
VI. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti III, IV e V;
VII. i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;

c) **oli usati**: qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici;
d) **rifiuto organico:** rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
e) **rifiuti alimentari:** tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
f) **compostaggio:** trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
g) **compost**: prodotto ottenuto dal compostaggio, o da processi integrati di digestione anaerobica e compostaggio, dei rifiuti organici raccolti separatamente, di altri materiali organici non qualificati come rifiuti, di sottoprodotti e altri rifiuti a matrice organica che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa in tema di fertilizzanti e di compostaggio sul luogo di produzione;
h) **compostaggio di comunità**: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
i) **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
j) **compostiera**: contenitore atto ad ospitare i rifiuti organici per il loro processo di decomposizione e trasformazione in compost, normalmente collocato in prossimità del luogo di produzione;
k) **produttore di rifiuti**: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
l) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
m) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura

dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

n) **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
o) **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione degli Ecocentri Comunali, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
p) **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
q) **preparazione per il riutilizzo**: le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
r) **riutilizzo**: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
s) **trattamento**: operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
t) **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
u) **recupero di materia**: qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
v) **riempimento**: qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti non pericolosi idonei ai sensi della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
w) **riciclaggio**: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
x) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Articolo 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su al-

meno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.

3. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento. Anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
4. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
5. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
6. Il Comune comunicherà ai contribuenti dell'avvenuto allineamento di cui al precedente comma 2, e delle nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
7. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma 4, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile. Quest'ultima è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a m. 1,50. La superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.
8. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
9. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:
   a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di cui all'art. 21 comma 3;
   b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;

d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;

f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono ufficiate le funzioni religiose;

g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 6 metri quadrati per colonnina di erogazione;

j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;

k) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1 nonché balconi e terrazze, tettoie, giardini, parchi e cortili di utenze domestiche;

m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.

10. La tassa rifiuti non si applica a:

a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

b) unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra;

c) unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;

d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.

11. L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del concessionario entro il termine del 31 gennaio e secondo le modalità di cui all'art. 28.
12. Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 5 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 6 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore di condominio o il proprietario dell'immobile è tenuto a presentare su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. L'amministratore del Condominio o delle aree comuni di locali in multiproprietà o il proprietario degli immobili sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario Responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.
5. Per le foresterie e gli immobili ad uso abitativo locati/detenuti/condotti da società associazioni o ditte eventualmente sublocati o assegnati e non adibiti in via continuativa ad abitazione dello stesso nucleo famigliare, il tributo è dovuto dalla ditta o associazione proprietaria o conduttrice dell'appartamento.

Articolo 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 8 - ESCLUSIONE PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via esclusiva e continuativa, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono soggette a TARI:
   a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
   b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
   c) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano;
   d) le unità immobiliari di attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, e connesse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca, in quanto produttrici di rifiuti speciali.
3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine del 31 gennaio, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
4. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Articolo 9 - CATEGORIE DI UTENZE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, l'utenza è articolata nelle categorie di utenza domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
   a) domestiche residenti: le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune;
   b) domestiche non residenti: le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario.
3. In base alle disposizioni di cui all'articolo precedente, agli effetti dell'applicazione della TARI, i locali e le aree tassabili delle utenze domestiche sono classificati come da Allegato 3.

4. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 2 (Allegato L-quinquies D. Lgs. 116/2020).
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA; fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Le attività non comprese in una categoria fra quelle di cui all'Allegato 2, che producono rifiuti urbani, sono associate alla categoria di attività ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
8. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Le superfici di lavorazione industriale sono escluse dall'applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini definiti come all'art. 10 comma 2 lettera d) sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile. La tassazione è dovuta, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse. Resta dovuta solo la quota fissa laddove l'utenza non domestica scelga di conferire tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

Articolo 10 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente nel piano Economico Finanziario costituisce una detrazione dal costo che deve essere coperto con il tributo ai sensi di quanto disposto con la delibera 2/2020/R/Rif dell'Autorità per L'Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

Articolo 11 - OCCUPANTI UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente presentata come precisato al successivo comma 2.
2. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo famigliare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.
4. Nel caso di sacerdozio, servizio di volontariato o soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero e in Italia, nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a 12 mesi continuativi, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documenta con attestazione dell'Istituto ospitante ovvero con auto certificazione redatta e presentata ai sensi di legge dal soggetto di

imposta. L'esclusione del soggetto assente decorrerà a partire dalla data in cui ha inizio l'assenza come risulta dalla certificazione.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. In sede di applicazione del tributo il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche esistenti al primo gennaio dell'anno di imposizione o, per le nuove utenze, alla data di apertura.
7. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in n.1(uno) unità, salvo verifiche accertative che dimostrino la presenza di altre unità da aggiungere.

Articolo 12 - COSTO DEL SERVIZIO

1. Il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 13 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dal comma 651 della legge 147/2013 e s.m.i.
4. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea saranno progressivamente determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di

produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

5. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma 1, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento.
6. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 14 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la determinazione delle tariffe del tributo, l'insieme dei costi da coprire sono ripartiti attraverso la tariffa tra le utenze domestiche e non domestiche, tali da assicurare nella modulazione della tariffa riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria. In particolare:
   a) la tariffa del tributo viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente o indice di produttività specifica dei rifiuti nonché per il coefficiente o indice di qualità specifica dei rifiuti di ogni singola attività o utilizzazione;
   b) la tariffa del tributo per le utenze domestiche viene inoltre modulata secondo i coefficienti rapportati al numero dei componenti;
   c) i coefficienti o indici di produttività specifica dei rifiuti e la classificazione delle categorie per le utenze domestiche (abitazioni private) e per le utenze non domestiche (tutte le altre utenze) vengono determinati tenendo conto dei parametri di produttività fissati dal D.P.R. 27.04.1999 n. 158 "*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*" e del contesto territoriale;
   d) le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in categorie contributive assoggettabili con la medesima tariffa.

Articolo 15 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni pari all'anno solare di 365, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine previsto nell'art. 28 del presente regolamento. Ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno della presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali hanno effetto dalla data di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui ai successivi articoli 30 e ss, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
6. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 16 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, ad esclusione degli edifici accatastati come C2, C6 e C7 le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. Agli edifici accatastati come C6 (box/garages), C2 (cantine e locali di deposito), C7 (solai e tettoie chiuse o aperte), qualificati come pertinenze, si applica la sola parte fissa riservata alle utenze domestiche.
3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17- TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività nella delibera tariffaria.

Articolo 18 - TARIFFA GIORNALIERA

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. Per gli operatori dei mercati settimanali la tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria corrispondente (banchi di mercato di beni durevoli e generi alimentari), moltiplicato per 48, cifra pari al numero convenzionale di mercati annui, escluse le settimane d'agosto a titolo di ferie estive. Il pagamento sarà corrisposto dal titolare del plateatico al 1° gennaio d'ogni anno

d'imposta.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 e 26; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 19 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 20.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. Sono esclusi dalla TARI giornaliera i mercati e le fiere, poiché la stessa è già ricompresa nel Canone Unico Patrimoniale.

Articolo 19 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata, di cui all'allegato 4, in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del 60%.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione della tassa. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento.
4. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, di cui all'articolo 9, comma 3 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, si applica una riduzione della tassa pari al 10 per cento.
5. Le riduzioni intervengono su apposita istanza del soggetto passivo. Tali riduzioni, a pena di decadenza, vanno presentate, al Comune di Benevento entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
6. Per le abitazioni nelle quali sia presente un componente convivente non ricoverato, cieco assoluto, sordomuto o portatore di handicap invalido al 100% secondo quanto prescritto dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104 art. 3, a condizione che il nucleo familiare dell'invalido dimostri un reddito ISEE non superiore ad Euro 5.000,00 si applica una riduzione del 30%.

Articolo 20 - RIDUZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere in modo continuativo al compostaggio dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa pari al 10%.
2. La riduzione di cui al comma 1 compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, utilizzando la compostiera fornita in comodato d'uso dal gestore del servizio di raccolta rifiuti o un compostiera di proprietà dell'utente autorizzata da suddetto gestore, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune di Benevento per il tramite

del concessionario e dal gestore con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato per l'anno successivo in modo continuativo.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione dal Comune di Benevento per il tramite del concessionario e del gestore.
4. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune per il tramite del gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
5. La compostiera domestica potrà essere richiesta da tutti i cittadini residenti o domiciliati nel territorio comunale di Benevento, regolarmente iscritti nelle liste di carico TARI che dovranno, inoltre, avere la disponibilità di un'area verde (giardino) di dimensioni non inferiori a 50 mq ed un nucleo familiare costituito da almeno 2 persone.
6. La compostiera domestica non può essere richiesta da condomini, né da coloro che abitano in condominio, a meno che questi ultimi non abbiano un ingresso proprio e l'esclusiva proprietà dell'area adibita a giardino. Nel caso specifico alla richiesta di cui innanzi dovrà essere allegato esplicito nulla osta dello stesso condominio al posizionamento della compostiera nell'area di proprietà del condomino medesimo.

Articolo 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche che esercitano la loro attività in modo discontinuo durante l'arco dell'anno solare ovvero quando l'attività prevalente è svolta annualmente per periodi non superiori a 180 giorni la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:

Categorie di attività	*Riduzione*
FALEGNAMERIA	15
AUTOCARROZZERIA	20
AUTOFFICINA, RIPARAZIONE VEICOLI, ELETTRAUTO	20
LAVANDERIA	10
MACELLERIA – POLLERIA	10
PESCHERIA	15
PARRUCCHIERE – CENTRO ESTETICO	5
ODONTOIATRI – ODONTOTECNICI	10
LABORATORIO DI ANALISI E DI RADIOLOGIA	10

LABORATORIO MEDICO (privato, in case di riposo, cliniche, centri diagnostici, ospedali ect.)	10
RISTORAZIONE (trattorie, pizzerie da asporto e non, friggitorie, self service ect.)	15
INDUSTRIE, FABBRICHE DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE, OPIFICI IN GENERE	20

4. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma precedente, il Comune di Benevento per il tramite del concessionario può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
5. La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della tassa di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
   a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
   b) presentare al Comune di Benevento per il tramite del concessionario copia del formulario di identificazione rifiuti entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento;
   c) presentare al Comune di Benevento per il tramite del concessionario planimetria asseverata da un tecnico ove risulti indicata la superficie da detassare (in applicazione del comma 649 dell'art. 1 della L. 147/2013).
6. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.
7. Le modalità di certificazione del dato relativo ai quantitativi ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, l'ambito di operatività e le ulteriori modalità applicative sono definite con specifico provvedimento attuativo dell'amministrazione comunale.
8. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a condizione che venga presentata un'apposita istanza con allegata documentazione attestante l'avvenuta cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari nonché i quantitativi. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza e l'agevolazione opera mediante compensazione a valere sulla prima scadenza utile, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la TARI maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

Articolo 22 - RIDUZIONE ZONE PRECLUSE AL TRAFFICO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al 30% per l'intera durata dei lavori. La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.

Articolo 23 – AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS E DELL'ART. 238 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 152/2006

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero/riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero/riciclo al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo art. 24. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero/riciclo - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
4. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Articolo 24 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 23 del presente Regolamento ed avviare a recupero/riciclo i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune di Benevento per il tramite del concessionario e del gestore, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune di Benevento per il tramite del concessionario e il gestore, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso concesse dal gestore.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al gestore, e per conoscenza al Comune, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza nel termine indicato nella carta dei servizi dandone comunicazione anche al comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del gestore l'istanza si intende accolta, con l'obbligo di darne comunicazione al concessionario.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune di Benevento per il tramite del concessionario e del gestore mediante PEC o altro strumento in

grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune di Benevento per il tramite del concessionario e del gestore, almeno le seguenti informazioni:

a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi, come definite dal codice R1 al codice R12, dall'allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e che deve/ono essere allegata/e alla documentazione presentata;
f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

7. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune di Benevento per il tramite del concessionario e del gestore comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.
8. Il Comune di Benevento, per il tramite del gestore, ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il gestore comunica al concessionario l'esito del controllo e quest'ultima provvede al recupero della tariffa dovuta, dandone comunicazione al Comune, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste all'art. 36, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.
9. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune di Benevento per il tramite del concessionario provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione, dandone comunicazione al Comune. I recuperi della tariffa saranno introitati dal Comune per il tramite del concessionario.

Articolo 25 – AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.
2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti di cui al comma 1 devono cedere le eccedenze alimentari esclusivamente ad associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale.
4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:
   a. per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;
   b. per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;
   c. per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.
5. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti per ciascuna associazione nell'anno precedente.
6. La riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.
7. La copertura finanziaria delle agevolazioni è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa; in quest'ultimo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale (comma 660, art. 1, legge n. 147/13).

Articolo 26 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni e le agevolazioni, per le utenze domestiche e non domestiche, sono cumulabili fino ad un limite massimo del 70 % della tassa dovuta.

Articolo 27 - VERSAMENTI

1. La riscossione ordinaria della TARI viene effettuata almeno in due rate a scadenza semestrale o alternativamente in un'unica soluzione. Il Consiglio Comunale può stabilire un numero di rate diverse in sede di approvazione del piano tariffario. La Giunta Comunale, per situazioni particolari, può stabilire differimenti di termini per i versamenti.
2. Con riferimento al pagamento in unica soluzione ovvero della prima rata il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In caso di inadempimento, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695, della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione

degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, ossia nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 3 punti percentuale.

Articolo 28 - DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente al Comune di Benevento per il tramite del concessionario competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune di Benevento per il tramite del concessionario, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. Il Comune di Benevento, per il tramite del concessionario, è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
   a) il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
   b) il codice utente e il codice utenza;
   c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.
4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

   <u>*Utenze domestiche*</u>

   a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
   b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
   c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
   d. Numero degli occupanti;
   e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
   f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
   g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

   <u>*Utenze non domestiche*</u>

   a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice

fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;

b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
g) Sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

5. La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU (o della TARES) eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

Articolo 29 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 28 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
2. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile.
3. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate al Comune di Benevento per il tramite del concessionario entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
4. Il Comune di Benevento per il tramite del concessionario è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
   a) il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
   b) il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio che ha preso in carico la richiesta;
   c) la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
5. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
   a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
   b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile

reperirlo;

c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/00.

6. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 3 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Articolo 30 – MODALITÀ E STRUMENTI DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215, mediante:
   a. modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
   b. la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).
2. Ai fini della riscossione ordinaria della TARI è garantita all'utente una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, indicato nel documento di riscossione.
3. Il Comune di Benevento per il tramite del concessionario provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute e di tutte le successive integrazioni apportate in materia dall'Autorità. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato

elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.

Articolo 31 - PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune di Benevento per il tramite del concessionario, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, e dal sito del gestore, disponibili presso gli uffici del gestore *o compilabili on line.* Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
2. Il Comune di Benevento per il tramite del concessionario invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:
   - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
   - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
   - la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
   - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
   - la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
   - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
   - i dati di produzione dei rifiuti prodotti nel documento di riscossione contestato (nel caso di TARI puntuale*)*;
   - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Articolo 32 – MODALITÀ PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 30:
   a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
   b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate individuati secondo i criteri definiti dal settore servizio sociali;

c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00, secondo quanto stabilito dall'art. 42 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora pari al tasso stabilito dal regolamento comunale per gli accertamenti e i rimborsi in base al tasso legale più 3 punti percentuali, a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Articolo 33- RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che decorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata. Il rimborso avviene attraverso:
   a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
   b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi.
   c) In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

Articolo 34- FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Qualora la TARI è in concessione, il Funzionario Responsabile del tributo è individuato dal concessionario e comunicato all'Ente ed avrà gli stessi poteri previsti al comma 1.
3. Si richiama espressamente l'applicazione della Legge n. 296 del 27-12-2006 art. 1 comma 181 che dispone "*Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di*

idoneita".

Articolo 35 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Articolo 36 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
   - le leggi nazionali e regionali;
   - il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;- gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATI

Allegato 1 – Elenco rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 2 – Elenco attività che producono rifiuti provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici

Allegato 3 – Categorie utenze domestica

Allegato 4 – Perimetrazione della zona servita porta a porta

ALLEGATO 1 – ELENCO RIFIUTI RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE FONTI CHE SONO SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI (ALLEGATO L-QUATER D.LGS. 116/2020)

Frazione	***Descrizione***	***EER***
RIFIUTI ORGANICI	*Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*	*200108*
	Rifiuti biodegradabili	*200201*
	Rifiuti dei mercati	*200302*
CARTA E CARTONE	*Imballaggi in carta e cartone*	*150101*
	Carta e cartone	*200101*
PLASTICA	*Imballaggi in plastica*	*150102*
	Plastica	*200139*
LEGNO	*Imballaggi in legno*	*150103*
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	*200138*
METALLO	*Imballaggi metallici*	*150104*
	Metallo	*200140*
IMBALLAGGI COMPOSITI	*Imballaggi materiali compositi*	*150105*
MULTIMATERIALE	*Imballaggi in materiali misti*	*150106*
VETRO	*Imballaggi in vetro*	*150107*
	Vetro	*200102*
TESSILE	*Imballaggi in materia tessile*	*150109*
	Abbigliamento	*200110*
	Prodotti tessili	*200111*
TONER	*Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	*080318*
INGOMBRANTI	*Rifiuti ingombranti*	*200307*
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	*Vernici, inchiostri, adesivi e resine di versi da quelli di cui alla voce 200127*	*200128*
DETERGENTI	*Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	*200130*
ALTRI RIFIUTI	*Altri rifiuti non biodegradabili*	*200203*
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	*Rifiuti urbani indifferenziati*	*200301*

ALLEGATO 2 - ELENCO ATTIVITÀ CHE PRODUCONO RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE FONTI CHE SONO SIMILI PER NATURA E COMPOSIZIONE AI RIFIUTI DOMESTICI

Allegato Lquinques – D. Lgs. 152/2006 Elenco attività che producono rifiuti di cui all'art. 183 comma 1, lett-b ter), punto 2)		**ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE RIFIUTI.**
1	**Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto**	Associazioni culturali sportive e ricreative in genere, biblioteche, caserme, fondazioni, istituti di studio o di ricerca, luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto, musei, partiti politici ed associazioni sindacali, scuole pubbliche e private, archivi, aziende sanitarie, immobili comunali utilizzati ai fini istituzionali e non dati in affitto
2	**Cinematografi e teatri**	Cinematografi, teatri, sale corse
3	**Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta**	Attività di vendita all'ingrosso senza alcuna vendita al dettaglio, autorimesse, magazzini di deposito senza vendita diretta, autotrasportatori, ferrovie, sale comuni e corridoi di centri commerciali, spogliatoi, servizi e locali accessori alle attività industriali, artigianali e commerciali
4	**Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi**	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi e locali accessori, pesca sportiva, lavaggi auto, vendita combustibili, circhi
5	**Stabilimenti balneari**	Stabilimenti balneari
6	**Esposizioni, autosaloni**	Autosaloni, esposizioni merci, spazi espositivi
7	**Alberghi con ristorante**	Alberghi con ristorante, pensioni con ristorante
7.a	Agriturismi	
8	**Alberghi senza ristorante**	Alberghi senza ristorante, pensioni senza ristorante
8.a	bed & breakfast, case vacanze, affittacamere	
9	**Case di cura e di riposo**	Case di cura, case di riposo, cliniche private, residenze sociali assistite, ricoveri
10	**Ospedali**	Ospedale
11	**Uffici, agenzie, studi professionali**	Agenzie assicurazioni, agenzie di viaggio, agenzie o studi immobiliari, studi professionali, studi medici, ambulatori veterinari, studi televisivi-radiofonici e di registrazione, uffici di attività artigianali ed industriali, laboratori odontotecnici, uffici privati, stazioni FFSS, onoranze funebri, laboratori di ricerca e sviluppo
12	**Banche ed istituti di credito**	Banche, istituti di credito, società finanziarie, società di leasing
13	**Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli**	Abbigliamento, arredamenti, pavimenti e rivestimenti, biancheria, calzature, cartolerie, elettrodomestici, ferramenta, gioielleria, libri, macchine ed articoli per l'ufficio, negozi di foto-ottica, negozi di caccia e pesca, articoli per la casa, autoricambi, telefonia, videonoleggi
14	**Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze**	Articoli sanitari, edicole, erboristerie, farmacie, plurilicenze non alimentari, profumerie, tabaccherie, prodotti per parrucchieri.
15	**Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ed ombrelli, antiquariato**	Antiquariato, cappelli ed ombrelli, filatelia, tappeti, tende e tessuti
16	**Banchi di mercato beni durevoli**	Abbigliamento, biancheria, casalinghi, calzature, ferramenta, pelletterie, souvenir, elettrodomestici, articoli per la casa
17	**Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere,**	Barbieri, estetisti, fisioterapisti, lavanderie, parrucchieri, sartorie, solarium, stirerie, toilette per animali

	estetista	
18	**Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista**	Calzolai, elettricisti, fabbri, falegnami, idraulici, imbianchini, intagliatori, legatorie, orafi, orologiai, riparatori ciclo e moto, riparatori RAEE, riparatori mobili, tappezzerie, verniciatori, officine meccaniche, officine elettromeccaniche, installazione infissi, installatori, maglierie, corniciai
19	**Carrozzeria, autofficina, elettrauto**	Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommisti
20	**Attività artigianali di produzione beni specifici**	Attività artigianali con produzione, lavorazione o assemblaggio di beni, pelletterie, cantine vinicole, frantoi, aziende agricole, produzione pasticceria, pane o pasta.
21	**Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub**	Pizzerie, pub, ristoranti, rosticcerie, trattorie, osterie, pizzerie da asporto senza vendita a taglio
22	**Mense, birrerie, hamburgherie**	Hamburgherie, attività di catering, birrerie, fast food, mense aziendali, mense in genere, enoteche, refettori, locali aziendali stabilmente ed esclusivamente destinati alla consumazione dei cibi e appositamente attrezzati a tal fine
23	**Bar, caffè, pasticceria**	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, yogurterie, vendita con asporto
24	**Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari**	Macellerie, supermercati, vendita generi alimentari vari, vendita pane e pasta, vendita vino, vendita salumi e formaggi
25	**Pluri-licenze alimentari e/o miste**	Attività di vendita generi vari, consorzio agrario, vendita animali e generi attinenti
26	**Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio**	Fruttivendoli, pescherie, piante e fiori anche secchi, pizzeria a taglio
27	**Ipermercati di generi misti**	Ipermercati, centri commerciali
28	**Banchi di mercato generi alimentari**	Generi alimentari vari, frutta e verdura, pescherie, piante e fiori anche secchi, rosticcerie
29	**Discoteche, night club**	Discoteche, night club, sale da ballo, sale da divertimento in genere, discopub, sale giochi

ALLEGATO 3 – CATEGORIE UTENZA DOMESTICA

Numero componenti
Famiglia 1 componente
Famiglia 2 componenti
Famiglia 3 componenti
Famiglia 4 Componenti
Famiglia 5 Componenti
Famiglia 6 Componenti
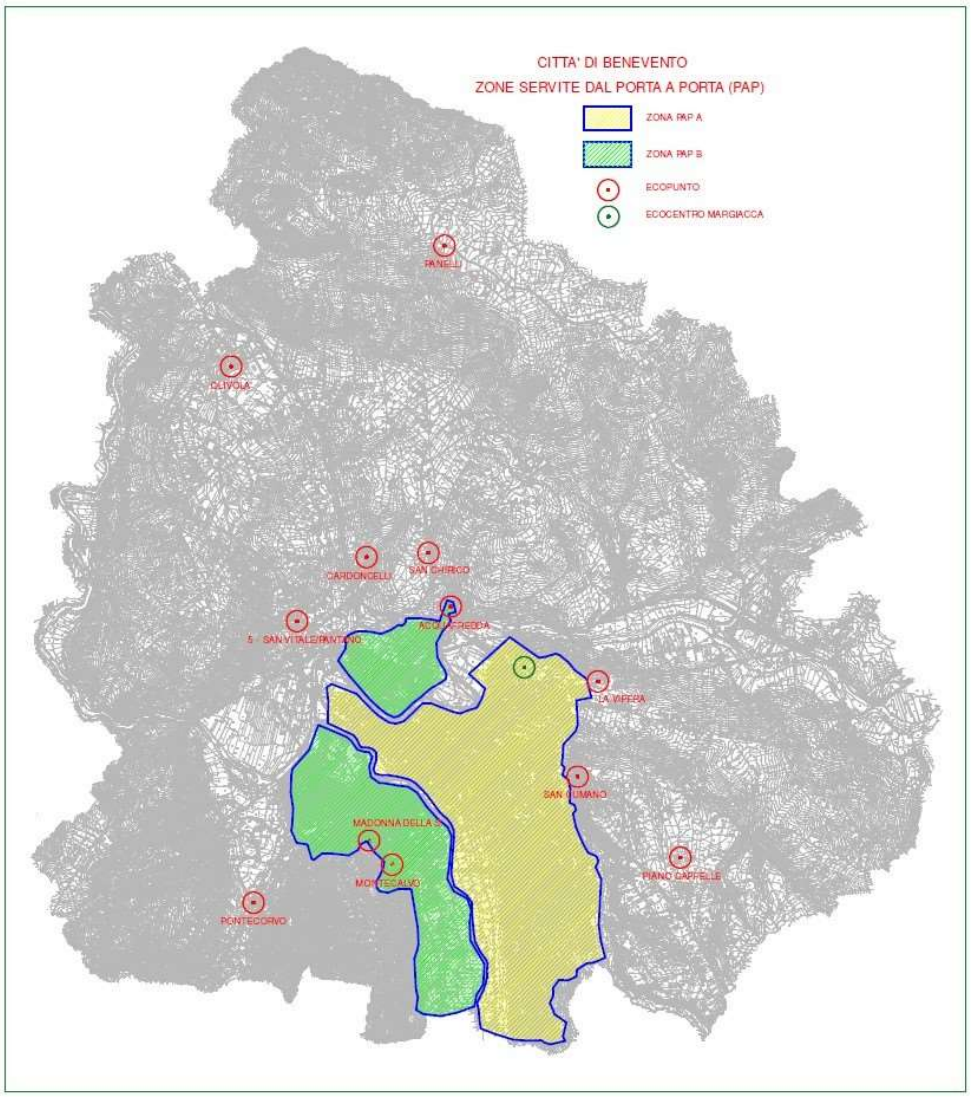
ALLEGATO 4 – PERIMETRAZIONE DELLA ZONA SERVITA PORTA A PORTA